

350 - Revoca dell'Idoneità

D. La revoca dell'idoneità comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro?

Messaggio firmato

R. Per gli Idr non di ruolo la revoca dell'idoneità comporta inevitabilmente la risoluzione del rapporto di lavoro non appena si sia perfezionata la procedura e ne sia stato notificato l'esito al dirigente scolastico. Diverso è il discorso per gli Idr di ruolo, che in casi di revoca passano ad altro incarico nella pubblica amministrazione.

418

D. Eg. Prof. Cicatelli, sono un insegnante di Religione in ruolo da 7 anni presso la scuola primaria. Ho letto con interesse il suo articolo «Idoneità: la revoca» (OdR dicembre 2011), però la risposta relativa a «gli effetti della revoca» non mi è chiara, perciò La pregherei vivamente di poter chiarire questo mio quesito. In caso di revoca dell'idoneità da parte del vescovo, non avendo io il diploma magistrale, e non potendo quindi insegnare un'altra materia, potrei rimanere comunque nella scuola, mantenendo la stessa graduatoria come prima, da insegnante, anche se dovessi passare in un settore diverso dall'insegnamento, o sarei licenziato del tutto? La pregherei di rispondermi con chiarezza, perché sento tante risposte diverse e contrastanti. La ringrazio per la Sua attenzione e la Sua disponibilità.

R. In caso di revoca l'IdR di ruolo viene mantenuto in servizio nell'amministrazione scolastica in una funzione compatibile con i titoli di studio posseduti. In mancanza di un'abilitazione ad altro

insegnamento si può essere destinati a un servizio amministrativo per essere poi inquadrati nei ruoli corrispondenti.

502 REVOCA PER SEPARAZIONE

Gentile prof. Cicutelli, sono una IdR di ruolo. Mio marito ha chiesto la separazione. In questo caso rischio la revoca? Spero di no, perché oltre al danno ci sarebbe anche la beffa. Grazie.

L'eventuale revoca è a discrezione dell'Ordinario diocesano, che deve valutare le circostanze della separazione e la sua pubblicità. Di per sé la sola separazione non è motivo di revoca, tanto più se subita e non voluta. Comunque, non è possibile fissare criteri generali, e ogni caso richiede un esame a sé.

283

Domanda

Quali sono i tempi e le procedure per la revoca dell'idoneità per l'insegnamento della religione cattolica? Il docente stesso può richiedere che sia revocata tale idoneità per motivi personali? Grazie

Lettera firmata

Risposta

L'insegnante non può chiedere che l'idoneità gli sia revocata. Può solo far presente motivi di disagio relativi a uno dei tre parametri canonici (retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica), ma spetta solo al vescovo valutare se ricorrono le circostanze per una revoca, che può essere disposta solo al termine di un processo canonico in qualsiasi momento. Va ricordato che la revoca

dell'idoneità è un evento rarissimo e dovuto a motivazioni di estrema gravità.

160 IRC: Che dovrei combinare per perdere l'idoneità?

Domanda

Egr. dott. Incampo la disturbo di nuovo per sottoporle altre domande. Come mai né il servizio di religione cattolica né l'abilitazione al concorso sono valutati nelle graduatorie permanenti? E' a conoscenza di qualche iniziativa legislativa che possa modificare tale situazione? Le chiedo ciò perchè attualmente sono inserita in grad. permanente della scuola primaria e ho maturato 4 anni di servizio lavorando in una scuola paritaria, tornando ad insegnare religione non potrò più aggiornare la mia posizione. Mi piacerebbe poter insegnare, prima o poi, nella comune (italiano, matematica ecc.).

La legge 186/2003 afferma che l'I.R.C. "può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola" solo nel caso di contrazione di posti o di revoca dell'idoneità. Mi potrebbe spiegare meglio? Dovrei fare in modo di perdere l'idoneità dell'ordinario diocesano oppure sperare che i genitori non scelgano più l'insegnamento della religione per i loro figli? Se ho capito bene, la cosa mi sembra un po' assurda. E se così fosse, scusi ma che dovrei combinare per perdere l'idoneità? Gli insegnanti di sostegno, per esempio, dopo 5 anni possono chiedere il passaggio, noi che possibilità abbiamo in tal senso? La saluto e la ringrazio anticipatamente.

Risposta

Come abbiamo avuto occasione di scrivere altre volte "il ruolo" degli insegnanti di religione non modifica il rapporto tra questi e l'Ordinario diocesano, ma "lima" il rapporto tra l'insegnante di religione e l'Amministrazione.

Questo significa che la differenza che esiste tra l'insegnante di religione prima del ruolo e dopo il ruolo è la seguente: prima del ruolo l'insegnante di religione revocato veniva licenziato immediatamente, dopo il ruolo l'Amministrazione non lo può licenziare proprio perché assunto a tempo indeterminato.

La legge 186/03 prevedendo questi casi ha sancito al comma 3 dell'articolo 4: "L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Questo significa che insegnare religione non è una scappatoia per arrivare ad altre discipline.

In ultimo volevo ricordare che la revoca dell'insegnamento della religione equivale ad una squalifica per incapacità ad insegnare tale disciplina che ha la stessa dignità delle altre.